

Gli esuberi provinciali non ne pregiudicano i diritti

Regioni e comuni, largo ai part-time

DI MATTEO BARBERO

La necessità di assorbire i lavoratori in esubero delle province non pregiudica le esigenze di incremento dei part-time di regioni e comuni. Lo chiarisce la circolare della Funzione pubblica n. 1/2015, adottata per dare attuazione alle disposizioni della legge di stabilità 2015 riguardanti la ricollocazione del personale degli enti di area vasta (si veda *ItaliaOggi* del 30/1/2015).

In pratica, il legislatore ha vincolato governatori e sindaci a destinare il 100% del turnover del biennio 2015-2016 alla mobilità del personale provinciale, salvaguardando solo l'immissione in ruolo (esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione) dei vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015.

La circolare applicativa, però, ha introdotto un'ulteriore eccezione a favore dei lavoratori a tempo parziale, richiamando quanto previsto dall'art. 3, comma 101, della legge 244/2007. Tale norma prevede che «per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne ab-

biano fatto richiesta».

Secondo la Funzione pubblica, dunque, tale disciplina prevale anche sulla procedura straordinaria disegnata dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014. Ovviamente, l'apertura vale, come sempre, solo per le amministrazioni in regola con i vincoli del Patto e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Rimangono consentite anche le assunzioni «esterne» a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva, che tuttavia può essere adempiuto anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso vale per le procedure di avviamento mediante collocamento. Non è consentito, invece, bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.

Rimangono forti dubbi, infine, sulla mobilità volontaria, fatte salve le procedure avviate prima del 1° gennaio 2015 che possono essere concluse.

